

Pubblicato il 20/09/2017

N. 09841/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09284/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2016, proposto da: Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73, come da procura in atti;

***contro***

Corecom Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali, Facebook, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio, blog "Roma Fa Schifo" in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio; Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Roma Capitale, in persona del Sindacop.t., rappresentata e difesa dall'avvocato

Fiammetta Lorenzetti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di Giove 21, come da procura in atti;

*per l'annullamento*

della nota del 1.06.2016 con la quale è stato affermato che il sito [www.romafaschifo.com](http://www.romafaschifo.com) non è soggetto agli obblighi di iscrizione al ROC di cui alla delibera 666/08/cons dell'Agcom nonché per l'accertamento del silenzio inadempimento sul monitoraggio dell'attività del blog di cui sopra

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agcom e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori l'Avv. G. Villani in sostituzione dell'Avv. C. Rienzi e l'Avvocato dello Stato G. Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, spedito a notifica il 28-29 luglio 2016, notificato il 2 agosto 2016 e depositato il 10 agosto 2016, l'Associazione CODACONS chiede l'annullamento della nota del CORECOM del Lazio datata 1° giugno 2016, recante la risposta all'istanza dell'Associazione volta a conoscere le generalità del proprietario del sito internet denominato “[www.romafaschifo.com](http://www.romafaschifo.com)”.

Mediante detta nota il CORECOM ha reso noto che il sito in questione non risulta iscritto nel Registro degli Operatori della Comunicazione istituito dalla deliberazione n. 666/08/CONS dell'Agcom, e che non è tenuto al rispetto dei relativi obblighi.

2. – Con due motivi di ricorso il CODACONS denuncia la violazione dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 63 del 2012, di cui afferma l'applicabilità anche ai "blog", con richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma alla luce degli articoli 3, 11 e 117 Cost. (primo motivo), nonché la violazione dei principi comunitari di eguaglianza e non discriminazione (secondo motivo).

Con il terzo motivo, inoltre, il CODACONS chiede l'accertamento del silenzio inadempimento che l'Autorità Garante delle Comunicazioni, la Federazione Italiana Editori di Giornali e la Polizia Postale avrebbero illegittimamente serbato sulle istanze della ricorrente datate 3 maggio 2016 e 10 maggio 2016, con le quali l'Associazione invitava e diffidava *“le Autorità indicate in epigrafe a monitorare l'attività del suddetto blog e, tenendo conto del rilievo e dell'influenza che questo ha assunto negli ultimi anni presso la collettività, verificare che esso assuma e mantengano (sic) quei profili di trasparenza e indipendenza tali da assicurare un buon servizio alla Città di Roma”*.

3. – Con ordinanza n. 10929\16 del 4 novembre 2016 il Collegio, ritenuto che, ai sensi dell'art. 32 comma primo c.p.a., in caso di cumulo di azioni da trattare con riti diversi occorra seguire il rito ordinario, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo della camera di consiglio e la sua iscrizione nel ruolo ordinario.

4. - L'Agcom ed il CORECOM, evocati in giudizio, si sono costituiti, resistendo al ricorso con memoria, nella quale hanno evidenziato che la vicenda oggetto del presente giudizio è scaturita da un esposto indirizzato dal CODACONS alla Polizia Postale, contenente il medesimo quesito poi rivolto anche al CORECOM, e che, in quella circostanza, era stata condotta una istruttoria dalla quale era emerso che *“www.romafaschifo.it”* non sarebbe una testata giornalistica –come tale soggetta ai relativi obblighi-, bensì un “blog” nel quale chiunque lo desidera può esprimere la propria opinione in merito a questioni e problemi che riguardano la Città di Roma.

5. –L’Associazione ricorrente ha depositato due memorie.

In particolare, nella seconda di esse, ha replicato alle affermazioni delle Amministrazioni resistenti, sostenendo che la qualità di testata giornalistica di un dato sito internet deriverebbe non già dalla denominazione che il medesimo si è attribuito (qui, ad esempio, di “blog”), bensì dall’effettiva natura dei contenuti che vi sono pubblicati.

Ha poi ribadito una precedente istanza istruttoria relativa agli atti inerenti l’indagine svolta dalla Polizia Postale.

6. – In occasione della pubblica udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.

In via preliminare, va ravvisata la astratta *legitimatio ad causam* della Associazione ricorrente, intesa quale titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte.

Invero, l’art. 2.3.9 dello Statuto del CODACONS, prodotto in giudizio (doc. 7 di parte ricorrente) afferma che tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di perseguire una “migliore qualità della vita” dei cittadini consumatori “in un habitat che esalti la storia e la cultura del Paese”; nozione che certamente include a pieno titolo l’interesse generale e diffuso (che in tal modo si soggettivizza quale interesse collettivo) degli abitanti della città di Roma, ai quali è rivolto il “blog” in questione, che fornisce informazioni sulla vita politica e sociale della Capitale che il Codacons ritiene (pag. 2 del ricorso) non obiettiva.

7. – I tre motivi volti all’annullamento della nota impugnata, con le correlate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del D.L. n. 63 del 2012 (inserito dall’articolo 1, comma 1, della L.16 luglio 2012, n. 103, in sede di conversione) che la ricorrente chiede di sollevare, sono infondati, e per comodità espositiva possono essere trattati congiuntamente.

La norma in questione prevede, al primo comma, che *“Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”*.

A dire della ricorrente questa norma si applicherebbe anche ai “blogs”, nei casi in cui, per il loro contenuto sostanziale, essi possano essere definiti quali testate editoriali; una contraria interpretazione della norma lederebbe i principi enunciati dagli articoli 3, 11 e 117 I comma della Costituzione e gli articoli 2 e 6 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea in punto di parità di trattamento e non discriminazione.

8. – Queste prospettazioni, rispettivamente principale e subordinata, non possono essere condivise.

Non v'è infatti ragione per discostarsi dall'insegnamento della S. C. circa la nozione di testata giornalistica, dalla quale emerge che il “blog” oggetto del presente giudizio non può essere ricompreso in tale accezione.

Afferma costantemente la Corte di cassazione (prevalentemente in sede penale, ai fini della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa) che, per distinguere tra una testata giornalistica telematica e altre forme di manifestazione del pensiero presenti in rete, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, occorre avere riguardo ad alcuni parametri di tipo ontologico o strutturale e ad altri di tipo teleologico (ovvero attinente agli scopi della pubblicazione).

In particolare, “la struttura è "costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre "la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perchè ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione” (Cassazione penale, sez. V, 25/02/2016, n. 12536).

E, in questo quadro, il sito qualificabile come vera e propria testata giornalistica è soggetto ad una serie di adempimenti (quali l'obbligo di registrazione e la guida ad opera di un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista) funzionali, da un lato a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, e, d'altro lato, a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali ".

In particolare, tale giurisprudenza qualifica il “blog” "una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente".

9. – Nel caso in esame, è possibile ravvisare nel sito in questione il requisito di carattere teleologico, in quanto, dalla documentazione in atti, emerge la finalità di divulgare e scambiare informazioni e commenti sulle attuali condizioni sociali e politiche in cui versa la Città di Roma.

Ma non è certo possibile individuare (anche in assenza di allegazioni di sorta sul punto da parte della ricorrente) il requisito strutturale legato alla periodicità delle pubblicazioni, ed alla loro stessa “necessarietà”; nel senso che esse bene potrebbero cessare in qualsiasi momento, anche perché non effettuate da persone professionalmente qualificate per l'attività pubblicistica né da un soggetto strutturato come testata giornalistica.

Così che al sito in questione non è attinente la tutela costituzionale assicurata dal comma terzo dell'art. 21 Cost. alla stampa.

Essa, infatti, secondo l'insegnamento della S. C., si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati (Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2016 n. 23469).

Ed invero, mentre il rispetto della normativa in materia di editoria, invocata dalla Associazione ricorrente, attiene all'esercizio del diritto di cronaca e ai suoi limiti, la pubblicazione di fatti ed opinioni su di un "blog", anche se ricorrente nel tempo, risulta legata al più generale principio di libera manifestazione del pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21 primo comma Cost).

10. – A tanto consegue l'irrilevanza e la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità comunitaria prospettate in ricorso a carico dell'art. 3-bis del decreto legge n. 63 del 2012, che il CODACONS afferma sussistenti non già sotto il profilo attivo della tutela apprestata alla libertà di espressione di cui gode la testata (o comunque il sito da cui gli autori manifestano il proprio pensiero), bensì sotto il profilo dei diritti dei destinatari dei messaggi espressi.

In particolare, l'Associazione ricorrente chiede che il Collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del decreto legge n. 63 del 2012 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni) rispetto ai parametri costituiti dall'art. 3 Cost. (per disparità di trattamento fra i "blogs", non soggetti a registrazione in Tribunale né nel Registro Operatori di telecomunicazioni tenuto

da Agcom, e le testate editoriali, che invece a tali obblighi sono soggette), nonché rispetto agli articoli 11 e 117 Cost. (in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica rispetto all'ordinamento dell'Unione Europea, ed in particolare rispetto agli articoli 2 e 6 del Trattato, che affermano, anch'essi, il principio di eguaglianza e parità di trattamento).

Il Registro degli Operatori di telecomunicazioni, secondo il regolamento approvato dall'Agcom con deliberazione n. 666/08/Cons, per quanto qui interessa vede obbligati all'iscrizione, tra gli altri, “i soggetti esercenti l'editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006” (art. 2, comma primo, lettera i).

Tanto premesso, le prospettate questioni di legittimità costituzionale si presentano manifestamente infondate proprio a causa della (su evidenziata) non comparabilità della testata giornalistica strutturata come tale rispetto ad un semplice e spontaneo “blog” presente sulla rete internet, quale risulta essere quello in esame.

La detta non comparabilità deriva proprio dal carattere -qualificante- della periodicità, che risulta assente per il “blog”, e che è, invece, dato imprescindibile, anche secondo la su riportata norma regolamentare, per ottenere l'iscrizione nel Registro.

11. – Va respinto anche il motivo che si concreta in una impugnazione del silenzio-inadempimento che sarebbe stato serbato nell'occasione dal CORECOM, in quanto la nota del 1° giugno 2016 contiene una compiuta e motivata risposta (sebbene negativa) all'istanza conoscitiva dell'Associazione ricorrente.



12. – In conclusione, il ricorso è infondato, e va respinto.

Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione legata alla relativa novità del mezzo di diffusione oggetto dell'istanza della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Achille Sinatra**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO